

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 892

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CERUTI CARLO e ZANIBELLI**

*Presentata il 29 gennaio 1964*

**Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge, come scopo, di estendere l'assistenza di malattia a quei mezzadri o coloni titolari di pensioni, i quali ne siano privi per aver cessato l'attività lavorativa, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Si verifica nella pratica il seguente caso: il mezzadro o colono, titolare di pensione, che non è più tale, per aver cessato l'attività lavorativa, si vede negata l'assistenza malattia, in quanto l'Istituto assicuratore si dichiara incompetente a somministrargli predetta assistenza. Sul problema si sono avute anche controversie giudiziarie con esito difforme, ma che, in linea generale, dimostrano il nessun fondamento — in termini di giustizia — del rifiuto a prestare a questa categoria di pensionati l'assistenza di malattia.

La maggioranza dei mezzadri e dei coloni titolari di pensioni, continuando anche dopo il pensionamento a risiedere sul fondo e ad esercitare l'attività lavorativa, godono per ciò stesso dell'assicurazione malattia, loro somministrata o dall'I. N. A. M. o dalle casse mutue dei coltivatori diretti. Quando, però, gli stessi abbandonano il fondo e cessano ogni attività, restano praticamente sforniti di assistenza, almeno che non convivano a carico di altri membri della famiglia o non ne usufruiscano per altro titolo.

Sulla palese incongruenza giuridica e sociale di tale situazione non è il caso di soffermarsi a lungo: basti pensare al fatto che l'ex mezzadro o l'ex colono, nell'età in cui è più esposto al rischio della malattia, si vede privato, per una restrittiva interpretazione della legge e per una lacuna, certo involontaria, del legislatore, di un complesso fondamentale di prestazioni, la cui estensione è nell'intento della legge (vedi legge 4 agosto 1955, n. 692), a favore di tutti i titolari di pensioni. La negazione del diritto di assistenza malattia ai pensionati, già mezzadri o coloni, che si trovano nella peculiare situazione di cui sopra, è un fatto assurdo ed ingiusto, alla cui eliminazione è necessario al più presto provvedere.

Per queste ragioni, i firmatari della presente proposta di legge intendono, con le integrazioni suggerite, colmare la lacuna segnalata, attribuendo il diritto alla assistenza malattia anche a quei pensionati, ex coloni, ex mezzadri, che abbiano cessato ogni attività lavorativa e non godano di tale assistenza per nessun altro titolo. La spesa, che importa la presente proposta, è modesta, se si considera che modesto è il numero dei pensionati, già mezzadri o coloni, che, per effetto della cessazione dell'attività lavorativa e dell'abbandono del fondo, sono attualmente privi o privati di ogni assistenza malattia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assistenza di malattia, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 1955 n. 692 è estesa ai titolari di pensione liquidata in applicazione delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo e in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari, di cui al comma precedente, l'assistenza di malattia spetta ai familiari degli stessi titolari dei quali alle lettere *a) b) c) e d)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

### ART. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità, i seguenti enti:

1º) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per coloro che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo;

2º) Le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti; per i titolari di pensione che prima del pensionamento risultavano assistiti dalle casse mutue stesse. L'assistenza è esercitata da ciascun ente nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore.

### ART. 3.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 è determinato e reperito con le modalità fissate dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore con il 1º gennaio 1964.